

8	CONTRIBUTO SPECIALE	1
8.1	Campo d'applicazione delle direttive	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8.2	Obbligo di restituzione	2
8.3	Contributo speciale: amministrazione e sistema d'informazione	3
8.4	Contributo speciale dedotto dal reddito del lavoro	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8.5	Ritiro dei valori patrimoniali	3
8.6	Disposizioni finali e transitorie	6

8 OBBLIGO DI RESTITUZIONE E CONTRIBUTO SPECIALE PRELEVATO SUI VALORI PATRIMONIALI

8.1 In generale

8.1.1 Oggetto e basi legali

La presente direttiva illustra le disposizioni e definisce le modalità dell'obbligo di restituzione riguardante le persone rientranti nel settore dell'asilo nonché del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.

È emanata in virtù degli articoli 85 - 87 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31), degli articoli 10 - 19 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312) e dell'articolo 88 della legge federale sugli stranieri e sull'integrazione (LStrI; RS 142.20).

8.1.2 Campo d'applicazione personale

Le disposizioni relative all'obbligo di restituzione della Confederazione e quindi al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali sono applicabili alle persone seguenti:

- richiedenti l'asilo
- persone ammesse provvisoriamente
- persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora
- persone oggetto di una decisione di allontanamento cui è stato fissato un termine di partenza
- persone oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato dopo emanazione di una decisione negativa sull'asilo o dopo la soppressione dell'ammissione provvisoria.

Le disposizioni relative all'obbligo di restituzione dei Cantoni sono invece applicabili a tutte le persone rientranti nel settore dell'asilo.



8.1.3 Durata e importo massimo del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Richiedenti l'asilo: l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con il deposito della domanda d'asilo e cessa con la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria in qualità di rifugiato oppure con il rilascio di un permesso di dimora.

Persone ammesse provvisoriamente: l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con la decisione sull'ammissione provvisoria e cessa con il rilascio di un permesso di dimora.

Persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora: l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con il deposito della domanda di protezione temporanea e cessa con il rilascio di un permesso di dimora.

Persone oggetto di una decisione di allontanamento cui è stato fissato un termine di partenza: l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento e cessa con il rilascio di un permesso di dimora o con la partenza controllata.

Persone oggetto di una decisione di espulsione penale passata in giudicato dopo emanazione di una decisione negativa sull'asilo o dopo la soppressione dell'ammissione provvisoria: l'obbligo di pagare il contributo speciale inizia con il passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito, della decisione negativa sull'asilo o della decisione di soppressione dell'ammissione provvisoria e cessa con la partenza controllata.

Tuttavia per tutte le persone soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali, l'obbligo cessa - a prescindere dal loro status - al massimo 10 anni dopo l'entrata in Svizzera oppure quando è raggiunto l'importo massimo del contributo speciale di 15'000 franchi.

La durata dell'obbligo di pagare il contributo speciale inizia nuovamente a decorrere con ogni procedura d'asilo.

8.2 Obbligo di restituzione

8.2.1 Diritto generale dei Cantoni al rimborso delle spese

Il rimborso delle spese di aiuto sociale o di soccorso d'emergenza versate dal Cantone nel quadro della propria, pertinente competenza è retto dal diritto cantonale per tutte le persone rientranti nel settore dell'asilo.

Il Cantone fa valere il proprio diritto al rimborso delle spese conformemente alle proprie norme legali. Se ha ottenuto i relativi rimborsi, a fronte del sistema di indennità forfettarie vigente tra Confederazione e Cantoni nel settore dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per le persone rientranti nel settore dell'asilo, il Cantone non deve accreditare alla Confederazione l'intero ammontare delle spese dell'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza rimborsate, bensì può riscuoterle a proprio favore.



8.2.2 Diritto della Confederazione al rimborso

Il rimborso delle spese di aiuto sociale o di soccorso d'emergenza versate dalla Confederazione nel quadro della propria, pertinente competenza è retto dal diritto federale.

La Confederazione fa valere il proprio diritto al rimborso unicamente tramite il contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.

Soggiacciono a rimborso tramite contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali anche le spese di partenza e di esecuzione sostenute dalla Confederazione nonché le spese per la procedura di impugnazione a livello federale.

8.3 Contributo speciale: prelievo, amministrazione e sistema d'informazione

8.3.1 Prelievo e amministrazione del contributo speciale

Il contributo speciale è prelevato sui valori patrimoniali. La Segreteria di Stato emana una decisione di prelevamento sui valori patrimoniali ritirati e gestisce il contributo speciale sui valori patrimoniali.

8.3.2 Sistema d'informazione per il contributo speciale

Conformemente all'articolo 17 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale. La Segreteria di Stato gestisce un sistema d'informazione per il contributo speciale giusta gli articoli 3 e 4 della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA; RS 142.51) per la gestione del contributo speciale. L'articolo 12 capoverso 2 OAsi 2 elenca in maniera esaustiva i dati contenuti nel sistema. Il capoverso 3 disciplina l'accesso ai dati del sistema d'informazione.

8.4 Ritiro dei valori patrimoniali

Con la nozione di ritiro (o prelievo) di valori patrimoniali si intende la confisca di somme di denaro, oggetti con valore in denaro e valori immateriali. La confisca avviene tramite i servizi competenti, in particolare tramite il personale nei centri della Confederazione e negli alloggi gestiti dai Cantoni nonché tramite il Corpo delle guardie di Confine e le autorità di polizia. I versamenti effettuati erroneamente sono restituiti al servizio che li ha effettuati (vedasi in merito la direttiva III / 8.4.1.3).

8.4.1 Valori patrimoniali confiscati

Somme di denaro in contanti. Le somme in valuta estera devono essere convertite in franchi svizzeri al tasso di cambio attuale.

Oggetti con valore in denaro (fra l'altro assegni, metalli preziosi, titoli e buoni):

Gli assegni bancari o di viaggio sono convertiti al tasso di cambio attuale.



I metalli preziosi sono confiscati se convertibili senza alcuna difficoltà in denaro contante al valore del corso attuale e ove non si tratti di gioielli personali in quantità usuale.

I titoli quotati alla borsa svizzera o convertibili in denaro contante sono confiscati.

I buoni regalo e i buoni valore sono presi in considerazione se le ditte interessate sono disposte a convertirli in denaro contante.

I biglietti d'aereo validi sono convertiti in denaro contante soltanto se in Svizzera ciò è possibile senza alcuna difficoltà e se, nel caso di biglietti di volo di compagnie straniere, è escluso che il Paese d'origine dell'interessato venga a conoscenza del suo soggiorno in Svizzera.

Altri oggetti con valore in denaro (ad es. veicoli) sono presi in considerazione soltanto se abusivi oppure ottenuti per l'aggiornamento del ritiro di beni patrimoniali, nonché convertibili a un valore del corso determinato o indeterminato (ad es. Eurotax).

Valori immateriali (segnatamente i saldi attivi di conti correnti e i diritti di credito):

I saldi attivi di conti correnti se il relativo saldo attivo giace su un conto bancario gestito in Svizzera.

I diritti di credito nei confronti di privati sono per principio prelevabili come garanzie.

8.4.2 Valori patrimoniali non confiscabili

I valori patrimoniali provenienti dal reddito del lavoro o da redditi supplementari non possono essere prelevati. Fanno parimenti eccezione i risparmi sul reddito del lavoro o sui redditi supplementari.

Nemmeno i valori patrimoniali provenienti da prestazioni dell'aiuto sociale, del soccorso d'emergenza, dell'aiuto finanziario al ritorno o da indennità di motivazione nel quadro di programmi di occupazione possono essere prelevate.

Non possono essere prelevati nemmeno valori patrimoniali derivanti da somme per riparazioni morali e altre prestazioni in denaro versate a compenso di torti non materiali.

Le somme versate a compenso di un lavoro effettuato in nero possono essere prelevate..

8.4.3 Condizioni del prelievo

8.4.3.1 Importo minimo

I valori patrimoniali, per essere soggetti a prelievi, devono ammontare ad almeno 500 franchi. I valori patrimoniali che, detratte le quote lasciate agli obbligati (quote a libera disposizione), sono inferiori a questa somma, non sono prelevati rispettivamente sono rimborsati dalla Segreteria di Stato all'autorità di confisca.

8.4.3.2 Quote a libera disposizione

Gli interessati devono in ogni caso poter disporre di una quota di 100 franchi.



L'obbligato che è in grado di fornire la prova della legittimità della provenienza deve poter disporre di una quota di 1'000 franchi.

8.4.3.3 **Importo massimo**

I valori patrimoniali ritirati sono considerati quale contributo speciale fino al raggiungimento dell'importo massimo di 15'000 franchi. I valori patrimoniali sopra l'importo massimo sono restituiti all'autorità che ha effettuato il versamento.

8.4.3.4 **Prova della provenienza e onere probatorio**

Se l'obbligato è in grado di dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali (p.es. donazioni, vincite al lotto o simili), la somma sopra i 1'000 franchi è confiscata a condizione che sia raggiunto l'importo minimo.

In occasione di una prima accoglienza nei centri della Confederazione, come anche in occasione della partenza o dell'espulsione, soltanto la somma sopra i 1'000 franchi è in ogni caso confiscata, a condizione che sia raggiunto l'importo minimo.

Nei casi in cui l'interessato non è in grado di fornire la prova della provenienza è prelevata la somma sopra i 100 franchi, a condizione che sia raggiunto l'importo minimo.

La dimostrazione della provenienza spetta all'obbligato (onere probatorio). La prova è ammessa se l'obbligato riesce a convincere la Segreteria di Stato che l'indicazione sulla provenienza è con estrema probabilità sicura. Se non è possibile dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali direttamente sulla base di documenti, nella prassi si presume che la persona interessata al momento del prelievo fornisca dati chiari, convincenti e concordanti con eventuali mezzi di prova adottati ulteriormente per quanto concerne l'origine dei valori patrimoniali in suo possesso.

8.4.4 **Procedura**

Il servizio di confisca verifica la provenienza dei valori patrimoniali e le condizioni del prelievo svolgendo una breve indagine e quindi redige un verbale. Il prelievo da valori patrimoniali è confermato all'obbligato per iscritto. Il servizio di confisca procede alla conversione in franchi svizzeri dei valori patrimoniali prelevati. Successivamente, conferma alla Segreteria di Stato il trasferimento dell'importo confiscato inviandogli le copie della prova del trasferimento, del verbale relativo all'indagine e della conferma di confisca.

Il trasferimento dell'importo confiscato è effettuato se del caso in franchi svizzeri sul conto di garanzia indicato dalla Segreteria di Stato mediante un'apposita polizza di versamento.

La Segreteria di Stato emana una decisione in merito alla confisca definitiva.

In materia di confisca, prevalgono le disposizioni di diritto penale nonché eventuali disposizioni del diritto procedurale cantonale che prevedono la confisca dei valori patrimoniali in quanto diritto di ritenzione dello Stato a garanzia della copertura delle future spese procedurali o multe.



8.4.5 Restituzione dei valori patrimoniali prelevati

Prima della partenza, la persona soggetta all'obbligo di pagare il contributo speciale che lascia autonomamente la Svizzera sotto il controllo delle autorità entro sette mesi dal deposito della domanda d'asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria, può chiedere alla Segreteria di Stato la restituzione dei valori patrimoniali prelevati. Ciò vale anche per la persona ammessa provvisoriamente che lascia autonomamente la Svizzera sotto il controllo delle autorità entro sette mesi dalla disposizione dell'ammissione provvisoria (se in precedenza non è stata depositata una domanda d'asilo).

Di regola la restituzione avviene al momento della partenza. Su domanda, l'importo dovuto può essere versato all'estero a partenza controllata avvenuta. Questa domanda deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- l'ufficio di pagamento valido
- l'indirizzo postale
- la firma
- la procura in caso di rapporto di rappresentanza.

8.5 Disposizioni finali e transitorie

8.5.1 Disposizioni finali

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alle modifiche del 16 dicembre 2005 della LAsi nonché alle relative disposizioni dell'OAsi 2.

Con l'entrata in vigore della presente direttiva vengono abolite le seguenti direttive e circolari:

- Direttive d'esecuzione del 1° settembre 1999 dell'obbligo di garanzia e di restituzione da parte dei richiedenti l'asilo e di persone bisognose di protezione (Asilo 71.2);
- Circolare del 14 ottobre 1999 concernente il ritiro di valori patrimoniali in occasione della partenza / espulsione di richiedenti l'asilo e di persone ammesse a titolo provvisorio (Asilo 82.1.1.5) e
- Circolare del 24 febbraio 2005 concernente il ritiro di valori patrimoniali a persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato

Disposizioni di altre direttive o altre circolari in contraddizione o come *lex specialis* con la presente direttiva, vengono abolite con l'entrata in vigore della presente direttiva.

8.5.2 Disposizioni transitorie

La presente direttiva si applica ai richiedenti l'asilo, alle persone ammesse provvisoriamente e alle persone bisognose di protezione soggette all'obbligo di pagare il contributo speciale, a decorrere dall'entrata in vigore delle modifiche del 16 dicembre 2005 della LAsi, a causa di un'attività lucrativa o del ritiro di valori patrimoniali.



Le procedure giusta gli articoli 85 - 87 LAsi pendenti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche della LAsi soggiacciono al nuovo diritto.

Se prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto sorge un motivo per l'allestimento del conteggio intermedio o finale, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente. Le spese da rimborsare o rimborsate in base al conteggio intermedio o finale non vengono restituite.

Gli esoneri pronunciati fino all'entrata in vigore della modifica della LAsi sono verificati d'ufficio. Se l'assunzione della prima attività lucrativa sottostante all'obbligo di garanzia o il passaggio in giudicato della decisione relativa al primo ritiro di valori patrimoniali risale a meno di 10 anni e se non è ancora stato raggiunto l'importo massimo del contributo speciale di 15'000 franchi, l'esonero è revocato. Le persone interessate soggiacciono all'obbligo di pagare il contributo speciale fino al raggiungimento dell'importo massimo, risp. dell'importo minimo. Se le prestazioni di sicurezza e i rimborsi superano l'importo massimo del contributo speciale, la somma sopra tale importo massimo è versata al titolare del conto oppure è computata sul contributo speciale del coniuge.

8.5.3 Disposizioni transitorie della modifica al 1° gennaio 2018 (abolizione del contributo speciale detratto dal reddito da attività lucrativa)

Le procedure pendenti o le pretese aperte al 31 dicembre 2017 in tema di contributo speciale detratto dal reddito da attività lucrativa o prelevato sui valori patrimoniali soggiacciono al diritto previgente.

Tutti i contributi speciali detratti dal reddito da attività lucrativa o prelevati sui valori patrimoniali, dovuti o pagati conformemente al diritto previgente, sono interamente computati sull'importo massimo (15'000 franchi) da versare nel quadro del contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali.

